

## PROFESSIONISTI

---

### ***Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista***

di Luca Dal Prato

Nel precedente intervento ([“Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista”](#)) abbiamo affrontato il tema della concessione di finanziamenti con riguardo alle indagini svolte dagli istituti di credito e alle nozioni utili al professionista che vuole affiancare efficacemente i propri clienti nell'apertura di un fido bancario, inteso come l'importo massimo di credito che una banca si impegna ad erogare, nelle varie forme tecniche, dopo aver accertato le condizioni patrimoniali, finanziarie, reddituali e personali del cliente che ne ha fatto richiesta.

Tuttavia, per sostenere l'equilibrio finanziario, il cliente potrebbe trovarsi non tanto nella condizione di reperire velocemente nuova finanza, quanto di gestire il rischio di determinate attività. In questo caso, il professionista può affiancare il cliente nell'ottenimento di un'apertura di credito (art. 1842 c.c.) ossia l'obbligo, assunto dalla banca, di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro a tempo determinato o indeterminato, o avallare una sua obbligazione, accettando determinati impegni o prestando precise garanzie.

L'apertura di credito può essere di diversi tipi come, ad esempio, “semplice”, “di firma” o “di conto corrente”.

Nel caso di apertura di

### **credito**

**semplice**, il cliente può utilizzare il credito in una volta, o più volte con successivi prelievi parziali.

**Non** può, tuttavia,

**ripristinare** la

**disponibilità** con

**versamenti**

**successivi** che permettano il riutilizzo dell'apertura di credito.

Con l'

**apertura** di

**credito** di

**firma**, il cliente

**evita** un

**esborso** immediato

**in quanto** la

**banca**, attraverso la propria firma,

**mette** a disposizione del cliente una

**garanzia** (i.e. una cauzione) che, tecnicamente, può assumere la forma dell'accettazione, dell'avallo e della fideiussione. Nel caso di

**fideiussione**, ad esempio, la buona riuscita dell'operazione è certificata da una

**lettera** di

**garanzia** accordata dalla banca e il cliente non immobilizza liquidità.

Con l'

**apertura** di

**credito** in

**conto corrente** si è invece in presenza di un contratto consensuale con il quale la banca si impegna a

**rendere disponibile** al cliente

**una certa quantità di denaro (c.d. fido)**, per un tempo determinato o indeterminato. In questo caso, l'accreditato può utilizzare in

**più**

**volte** il credito, e con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità, senza tuttavia giungere al limite massimo del fido accordato. Questa formula risulta utile per

**finanziare** il

**capitale circolante**.

L'apertura di credito si distingue dal c.d. "credito per elasticità di cassa" (detto anche scoperto di cortesia, da non confondere con l'elasticità nell'utilizzazione del credito, elemento peculiare dell'apertura di credito in conto corrente) che ricorre quando la banca, senza un preventivo accordo, anticipa al cliente le somme necessarie per sopperire a certe esigenze del momento, di carattere eccezionale, comunque, saltuario.

Nell'apertura di credito, le **competenze** degli istituti sono composte dalle **spese** di conto e dall'**interesse**, il cui tasso debitorio è generalmente più alto e variabile a seconda del cliente. In merito è possibile distinguere tra **prime rate** - tasso di "privilegio" concesso ad aziende solide - e **top rate**, tasso massimo concedibile ad aziende ad alto rischio.

Le aperture di credito possono poi essere concesse **in bianco**, quando **non** sono accompagnate da **garanzie** collaterali offerte al cliente affidato, **ovvero garantite**, in caso contrario. Le garanzie possono essere **reali** e quindi rivestire le forme del pegno o dell'ipoteca, prestate dall'affidato o da terzi, oppure **personali** (i.e. lettere di fideiussione, firme di avallo apposte da terzi ritenuti solvibili o lettere di patronage rilasciate, ad esempio, dalla società capogruppo).

Nel caso in cui la garanzia si basi sull'andamento economico, patrimoniale o finanziario dell'affidato, la concessione di credito può essere **assistita** dall'emissione di una **cambiale pagherò in bianco** (contenente solo la data di emissione e la firma dell'emittente) a favore della banca concedente, aumentata di una determinata percentuale a copertura di interessi e altri oneri. In caso di inadempimento del debitore, la banca detiene un titolo per esperire una veloce procedura esecutiva.